

Collaborazione coordinata e continuativa

Elementi caratterizzanti (L. 533/73; art. 409, n. 3, c.p.c.)

- **collaborazione** : svolgimento di ogni attività finalizzata al raggiungimento di scopi da altri determinati, in assenza del vincolo di subordinazione e dell'inserimento strutturale nell'organizzazione gerarchica dell'impresa e quindi sulla base dell'autonomia nelle modalità, tempo e luogo della prestazione;
- **continuità** : la prestazione non deve avere carattere occasionale ma deve perdurare nel tempo (effettuata in modo regolare e sistematico);
- **coordinazione** : la prestazione deve essere funzionalmente connessa con le finalità da perseguite dal committente mediante un collegamento funzionale con la struttura organizzativa dello stesso;
- **personalità** : il lavoro personale deve prevalere sull'opera svolta da eventuali collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale;

Aspetti contrattuali

- **oggetto della prestazione** : fornitura di un'opera o, più diffusamente, di un servizio ma non la disposizione di mere energie lavorative; definizione delle forme di responsabilità del lavoratore sull'esattezza del risultato del lavoro o diligenza utilizzata;
- **volontà delle parti**;
- **autonomia** : modalità di lavoro (utilizzo di mezzi propri con mera *facoltà* di utilizzo dei mezzi del committente), estraneità del prestatore rispetto all'assetto organizzativo del committente, nessuna limitazione all'orario di lavoro, al committente non sussiste alcuno dei poteri tipici (direttivo, di controllo e disciplinare) salvo limitazioni dovute ad esigenze di coordinamento dell'attività produttiva o a norme comportamentali;
- **personalità della prestazione**;
- **corrispettivo** : correlato al risultato della prestazione e non alla durata temporale;
- **durata** : a tempo determinato o indeterminato (eventuale clausola di preavviso);
- **spese per l'esecuzione della prestazione** : a carico del prestatore;
- **sicurezza sul lavoro**;

Durante il rapporto di lavoro evitare di :

- impartire ordini;
- irrogare sanzioni disciplinari a carico del lavoratore, anziché ricorrere ai mezzi comuni contro l'inadempimento del contratto quali la risoluzione dello stesso;
- adottare rigidi sistemi di controllo, quali ad esempio cartellini "timbratempo";
- pagare a "prospetto paga" anziché a fattura;
- comunicare la cessazione del rapporto, ove questa sia necessaria, mediante intimazione di licenziamento anziché per scadenza del contratto o disdetta dello stesso nei termini del preavviso pattuito;
- comunicare il "periodo di ferie", "la trasferta" o altri istituti tipici del lavoro subordinato;

Aspetti contributivi e previdenziali**Contributo alla Gestione Separata INPS**

(art. 2, cc. 25-32, L. 335/95; art. 59, c. 16, L. 449/97; L. 488/99)

- 10 %, per coloro che sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- 13%, per coloro che non sono iscritti a nessuna forma di previdenza obbligatoria (c.d. *collaboratori "senza cassa"*);

ripartizione : 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente

dal 2001 il reddito imponibile è costituito dall'intero ammontare dei compensi corrisposti, nel rispetto del massimale previsto (art. 47, c-bis, TUIR)

Fino al *periodo d'imposta 2000* il reddito imponibile veniva calcolato nel seguente modo :

Compensi	Deduzione forfetaria	Reddito imponibile
redditi non > a L. 40.000.000	6 %	94 %
redditi > a L. 40.000.000 (fino a L. 100.000.000)	5 %	95 %
parte eccedente L. 100.000.000	nessuna deduzione	interamente imponibile

massimale 2000 : L. 144.263.000**Modalità e termini di versamento**

I contributi dovuti devono essere versati dal committente (ad eccezione di professionisti privi di albo professionale i quali provvedono autonomamente) mediante **mod. F24** (causale "DPC") entro il **giorno 16 del mese successivo** a quello del pagamento dei compensi. I committenti sono inoltre tenuti alla presentazione di una denuncia periodica dei compensi corrisposti e dei contributi versati (**mod. GLA/D**) entro il **31 gennaio** di ogni anno (in precedenza, fino al 1° trimestre 2000, il modello era trimestrale) e, in qualità di sostituti d'imposta, sono tenuti alla presentazione del mod. 770 entro l'opportuna scadenza.

Tutela della maternità

Dal 1° gennaio 1998, le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS (L. 335/1995), che non godono di altra tutela, hanno diritto, in caso di parto, ad un assegno una tantum; in caso di aborto spontaneo o terapeutico, avvenuto non prima del 3° mese di gravidanza, l'assegno previsto è pari alla metà del suddetto importo. Le lavoratrici interessate devono presentare apposita domanda alle sede INPS territorialmente competente entro un anno dall'evento.

Requisiti : almeno **3 mensilità di contribuzione** nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori alla data del parto.

Misura (in relazione alle mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti ai 2 mesi anteriori alla data del parto) :

- da 1 a 4 mensilità : **0,60%** del massimale contributivo;
- da 5 a 8 mensilità : **1,20%** del massimale contributivo;
- da 9 a 12 mensilità : **2,40%** del massimale contributivo;

Assegno per il nucleo familiare

Dal 1° gennaio 1998, i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (L. 335/1995), purché non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria, hanno diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare (art. 59, c. 16, L. 449/97) presentando apposita domanda alla sede INPS di residenza.

Requisiti :

Tipologia di nucleo familiare	Massimali di reddito del nucleo
entrambi i genitori ed almeno 2 figli minori	L. 8.000.000
un solo genitore ed almeno un figlio minore, con o senza soggetti inabili	L. 10.000.000
entrambi i coniugi senza figli minori, con un soggetto inabile	
entrambi i genitori con almeno un figlio minore, con un soggetto inabile	
monoparentali, con un soggetto inabile	

Aspetti assistenziali - INAIL

(D.Lgs. n. 38/2000; Circ. INAIL n. 32, 11/04/2000)

Soggetti obbligati

Collaboratori coordinati e continuativi che svolgono *attività soggette all'assicurazione* o, per l'esercizio delle proprie mansioni, *si avvalgono, in via non occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.*

Premio assicurativo

- **base imponibile** : la stessa applicata ai fini fiscali e previdenziali e pertanto, a partire dal 2001, l'intero ammontare dei compensi percepiti nei limiti del minimale e del massimale INAIL;
- **tasso applicabile** : corrisponde a *quello dell'azienda*, qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, o, in caso contrario, a *quello dell'attività effettivamente svolta*;
- **ripartizione** : 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente;

Rapporti plurimi di collaborazione coordinata e continuativa

Il collaboratore dovrà comunicare a ciascuno dei committenti i compensi stabiliti per ogni rapporto contemporaneamente intrattenuto al fine che gli stessi possano individuare l'imponibile contributivo per la quota di propria competenza e confrontarlo con i limiti minimale e massimale mensili di riferimento.

Adempimenti a carico dei committenti

- *iscrizione del collaboratore*, mediante denuncia di esercizio oppure denuncia della modificazione di estensione del rischio (conseguentemente alla variazione dei soggetti da assicurare);
- *pagamento del premio* (c.d. autodenuncia) alle scadenze di legge o fissate dall'Istituto (16 febbraio di ogni anno per anticipo e saldo);
- *denuncia dell'eventuale infortunio o malattia professionale*;
- *denuncia dell'eventuale cessazione della lavorazione*;
- *registrazioni obbligatorie* sui libri previsti dalla legge (libro matricola e libro paga);
- in caso di più rapporti intrattenuti dal collaboratore con diversi committenti (c.d. *rapporti plurimi di collaborazione coordinata e continuativa*), ogni committente deve individuare l'imponibile contributivo per la quota di propria competenza;

Aspetti fiscali**Irpef** (art. 47, c-bis), TUIR)

- **base imponibile** : la stessa applicata ai previdenziali e pertanto, a partire dal 2001, l'intero ammontare dei compensi percepiti;
- **detrazioni fiscali** : viene eliminato il meccanismo di deduzione forfetaria e competono pertanto le detrazioni d'imposta nella forma prevista per i lavoratori dipendenti;
- **ritenuta alla fonte** : effettuata dai committenti, all'atto del pagamento del compenso, secondo lo scaglione di competenza (eliminata la precedente ritenuta a titolo d'acconto del 20 %) e versata mediante il modello di versamento unificato F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso;
- **certificazione delle ritenute** : avviene attraverso il modello CUD;
- **fringe benefits** : a partire dal 2001 si estendono anche a tali soggetti le tipologie di benefit concesse ai lavoratori dipendenti (erogazioni liberali, indennità di mensa, servizi di trasporto collettivo, indennità forfetarie per trasferte, stock option, ecc...);
- **indennità per cessazione del rapporto** : soggette a tassazione separata (artt. 16, c. 1, e 50, c. 8, T.U.I.R.);

IVA

(Circ. Min. n. 25/364695 del 03.08.1979; Ris. Min. n. 178/E del 06.07.1995)

- **attività soggette** : attività di collaborazione coordinata e continuativa effettuate da soggetti che svolgono una qualsiasi attività di lavoro autonomo, ancorché non inerente al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- **attività escluse** : attività di collaborazione coordinata e continuativa rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo;

IRAP

- **collaboratori** : sono esclusi dall'ambito di applicazione di tale imposta (art. 3 D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997);
- **committenti** : le spese sostenute per rapporti di collaborazione coordinata sono assimilate a quelle di lavoro dipendente e pertanto risultano *indeducibili* ai fini Irap;